



Bruxelles, 26.7.2018  
C(2018) 5127 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 26.7.2018**

**che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9913 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia CCI 2014IT05SFOP015**

(IL TESTO DI LINGUA ITALIANA E' IL SOLO FACENTE FEDE)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26.7.2018

**che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9913 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia**

**CCI 2014IT05SFOP015**

(IL TESTO DI LINGUA ITALIANA E' IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006<sup>1</sup> del Consiglio, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 96, paragrafo 10,

previa consultazione del comitato FSE,

considerato quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2014) 9913, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo sociale europeo (FSE) nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione in Italia.
- (2) In data 24 aprile 2018, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo.
- (3) La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) (v) e d) (ii) dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 oggetto della decisione di esecuzione C(2014) 9913. Tali elementi riguardano alcuni indicatori di realizzazione e di risultato, alcuni obiettivi relativi al quadro di performance, e il piano finanziario. In particolare, la revisione del programma operativo si sostanzia nel trasferimento di fondi tra tre Assi, per orientare le risorse su alcune azioni strategiche, e nella revisione di alcuni obiettivi per il quadro di performance, in modo da tenere conto di significativi cambiamenti nel contesto economico, ambientale e del mercato del lavoro occorsi posteriormente alla

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

programmazione, in particolare per quanto riguarda la ripartizione delle competenze istituzionali derivante dall'abolizione delle Province.

- (4) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalle priorità definite per l'utilizzo dei fondi sotto l'aggiustamento tecnico e dalla necessità di tenere conto di cambiamenti sopravvenuti nel contesto di attuazione, in particolare l'abolizione delle Province, organismi intermedi del programma operativo nel corso del precedente periodo di programmazione, e descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione del 30 ottobre 2014<sup>3</sup>, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018<sup>4</sup>.
- (5) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo tramite procedura scritta che si è conclusa in data 24 aprile 2018, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del piano di finanziamento.
- (6) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia per quanto riguarda il punto (a)(iv) e (a)(vii), dell'articolo 15 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013. Dovrebbe essere preso in considerazione per la modifica annuale dell'accordo di partenariato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4a, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (7) La Commissione ha valutato la modifica del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Non è stata presentata alcuna versione modificata della revisione del programma operativo.
- (8) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (9) A norma del primo comma dell'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno fissare la data a partire dalla quale la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma operativo oggetto della presente decisione è ammissibile.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2014) 9913.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 470–486)

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione del 30 ottobre 2014.

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione C(2018) 598 della Commissione del 8 febbraio 2018.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione C(2014) 9913 della Commissione è modificata dalla seguente:

1. La frase introduttiva dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:  
"I seguenti elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 12 dicembre 2014, modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 24 aprile 2018, sono approvati:";
2. L'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato "Piano Finanziario" alla presente Decisione;

*Articolo 2*

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma "Toscana" approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 24 aprile 2018.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26.7.2018

*Per la Commissione*  
*Věra JOUROVÁ*  
*Membro della Commissione*

**PER COPIA CONFORME**  
Per il Segretario generale

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**